

Testamento

CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 30 maggio 2014, n. 12242 - Pres. Bursese - Est. Matera

L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente, nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso differente, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del *de cuius*.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme

Cass. 14 ottobre 2013, n. 23278; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27773; Cass. 3 dicembre 2013, n. 24637; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4022; Cass., 17 aprile 2001, n. 5604; Cass. 28 dicembre 1993, n. 12861

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 12.5.1990 G. G. Luigi, dichiarandosi erede universale dello zio G.L., deceduto il (*omissis*), in virtù di testamento olografo del 20.2.1977, deduceva che in forza di legato disposto con lo stesso testamento era stata attribuita all'Ente Comunale di Assistenza di Trani la proprietà di una villa in via (*omissis*), perché venisse destinata a casa di riposo per anziani. Ciò posto e atteso che il Comune di Trani, nell'accettare il legato, si era appropriato anche di una zona di terreno non contemplata nelle disposizioni testamentarie, l'attore conveniva in giudizio il Comune di Trani, per sentir dichiarare che tale terreno era di sua appartenenza esclusiva e sentir conseguentemente condannare il convenuto al rilascio di detto immobile.

Nel corso del giudizio veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di M.R., M.N., R.F., C.A. e C.D., individuati dall'istruttore come coeredi.

Con sentenza in data 9.10.2003 il Tribunale di Trani, in accoglimento della domanda, dichiarava che le particelle 173 e 933 oggetto del giudizio, adibite a frutteto e vigneto, erano di proprietà di G.G.L., e condannava il convenuto al rilascio di tale terreno.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il convenuto.

Con sentenza in data 26.4.2007 la Corte di Appello di Bari, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda attrice, compensando integralmente tra le parti le spese di doppio grado. La Corte territoriale rilevava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la volontà del *de cuius* G.L. era quella di attribuire all'ECA, e quindi agli anziani assistiti dal Comune di Trani, tutta la villa ed il compendio immobiliare di fatto annesso alla stessa, affinché i fruitori residenti ne potessero godere pienamente in ogni sua parte.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso G. G.L., sulla base di quattro motivi.

Con ordinanza interlocutoria in data 26-8-2013 questa Corte ha dato termine al ricorrente per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di C.A. e per documentare l'avvenuto decesso di R.F. e la qualità di unici eredi dei soggetti indicati come tali nel ricorso (C.D. e C.A.), ovvero per integrare il contraddittorio nei confronti della predetta R.F. o dei suoi eredi.

Il ricorrente ha ottemperato alla predetta ordinanza, integrando il contraddittorio nei confronti di Co.Or., quale unica erede di C.A., e documentando l'avvenuto decesso di R.F. e la qualità di unici eredi della stessa in capo a C.D. e C.A..

Il Comune di Trani non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione orale in udienza mediante difensore munito di procura speciale.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 100 e 102 c.p.c. Deduce che la decisione di primo grado si basava su sei autonome *rationes decidendi*, attinenti alla mancanza di un rapporto di pertinenzialità tra le particelle 173 e 933 e la villa; e che, pertanto, non avendo il Comune di Trani censurato con l'atto di appello tutte tali ragioni, ma avendo incentrato le proprie difese sul punto incontrovertito della interpretazione della volontà testamentaria, la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse. Rileva che la Corte territoriale, avendo esteso il suo sindacato su punti non compresi nemmeno per implicito nei termini prospettati dal gravame, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il motivo è infondato.

Dall'esame diretto degli atti processuali, consentito per la natura dei vizi (in procedendo) denunciati, si evince che con il secondo motivo di appello il Comune di Trani ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto

Giurisprudenza

Successioni

dal Tribunale, la volontà del testatore era quella di beneficiare il Comune di Trani dell'intera sua "villa", intendendo con tale termine sia il fabbricato che il terreno circostante, di limitata estensione, costituenti un unico complesso, delimitato da un'unica recinzione muraria. Nell'evidenziare che il compito primario del giudice era quello di individuare l'effettiva volontà del testatore, e che, per converso, il Tribunale si era limitato alla mera constatazione, mediante indagini peritali, del solo dato obiettivo della possibile pertinenzialità o separabilità del terreno de quo rispetto alla villa, l'appellante ha sostanzialmente censurato l'intero impianto motivazionale posto a base della decisione di primo grado, imperniato sulla ritenuta inesistenza di un rapporto di pertinenzialità tra il terreno per cui si controverte e la villa.

Ne discende da un lato che non sussiste la dedotta violazione dell'art. 100 c.p.c., essendo palese l'interesse dell'appellante ad ottenere la riforma della sentenza di prime cure, mediante una più approfondita ricerca della effettiva volontà testamentaria; e dall'altro che la Corte di Appello, nel ritenere che il punto principale della contesa fosse costituito dalla interpretazione della volontà del testatore e nel procedere alla relativa indagine ermeneutica, non è affatto incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo statuito entro i limiti del *petitum*.

2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'illogicità, insufficienza e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un vincolo di pertinenzialità tra il terreno adibito a vigneto e frutteto e la villa assegnata in legato all'ECA di Trani.

Sostiene che il giudice di appello ha desunto l'esistenza di tale vincolo da una lettura frammentaria e superficiale della consulenza tecnica d'ufficio, obliterando una serie di circostanze controverse e decisive che, al contrario, erano state motivatamente valorizzate dal Tribunale. Deduce, in particolare, che la villa, le altre fabbriche e il giardino costituiscono un corpo distinto rispetto alle particelle 173 e 933, che hanno un ingresso del tutto separato e autonomo rispetto a quello che conduce alla villa; e che la Corte di Appello si è limitata a descrivere (travisandole) le caratteristiche oggettive del terreno controverso, evidenziando un inesistente rapporto di complementarietà rispetto all'intero edificio, senza minimamente indicare gli elementi dai quali poteva dedursi la volontà del proprietario di destinare tale terreno a servizio della villa gentilizia.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 818, 1363, 1367 e 1369 c.c. Deduce che la Corte di Appello, nel riformare la pronuncia di primo grado, ha ignorato la disciplina codicistica in materia di pertinenze ed ha, nel contempo, mistificato la volontà dispositiva del *de cuius*, la cui intenzione, inequivocabilmente risultante dalle disposizioni testamentarie ("la mia villa in *omissis*), desidero diventi una casa di riposo e pertanto la lascio all'ente Comunale di Assistenza di Trani"; "se vi fossero altri beni alla mia morte non considerati in questo mio scritto, come se vi fossero dei debiti, il tutto va

a favore ed a carico di mio nipote G."), era quella di istituire erede universale il nipote G., e di legare al Comune di Trani solo ed esclusivamente la villa, e non altri cespiti immobiliari.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 817 e 818 c.c. Deduce che il convenuto, nel sostenere il rapporto pertinenziale del terreno identificato con le particelle 173 e 933 rispetto alla villa attribuita all'ECA di Trani, ha proposto un'eccezione riconvenzionale ed era, pertanto, tenuto a fornire la prova della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 c.c. ai fini della configurabilità di tale rapporto. Dal mancato assolvimento dell'onere posto a carico del convenuto dall'art. 2697 c.c., pertanto, doveva discendere il rigetto del gravame proposto dal Comune di Trani.

3) I tre motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, non appaiono meritevoli di accoglimento.

Occorre premettere che, nell'interpretazione del testamento, il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale *mortis causa*, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento.

Tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 14.10.2013, n. 23278; Cass. 14.1.2010, n. 468; Cass. 21.2.2007, n. 4022; Cass. 11.4.2005, n. 7422).

In proposito, questa Corte ha avuto modo di rilevare che l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del *de cuius* (Cass. 3.12.2010, n. 24637; Cass. 19.1.2005, n. 1079; Cass. 30.7.2004, n. 14548). Nella specie, la Corte di Appello, nel focalizzare correttamente il punto fondamentale della contesa nella ricostruzione della effettiva volontà del testatore, ha maturato il convincimento secondo cui l'intenzione di G.L. era quella di attribuire all'ECA, e quindi agli anziani assistiti dal Comune di Trani, tutta

la villa ed il compendio immobiliare di fatto annesso alla stessa (comprensivo del terreno adibito a frutteto e vigneto), affinché i fruitori residenti ne potessero godere pienamente in ogni sua parte, senza eccezione alcuna. A tali conclusioni il giudice del gravame è pervenuto sulla base di un percorso argomentativo privo di incongruenze logiche, con cui ha rilevato che il testatore, lasciando in legato all'ECA di Trani "la villa", aveva piena consapevolezza di inserire in tale disposizione tutte le relative pertinenze, ed anche l'appezzamento di terreno retrostante la villa, adibito a frutteto e vigneto, e "delimitato da un sostanzialmente unico muro perimetrale", se è vero che lo stesso C.T.U. ha dato atto, nella sua relazione, che, al di là dei vari cancelli che si erano venuti stratificando nel tempo, l'intero complesso "risulta recintato e ben definito lungo tutti i confini". A tale considerazione, basata sul rapporto obiettivo di complementarietà fisica esistente tra il terreno in questione e la villa, costituenti sostanzialmente un unico complesso immobiliare, la Corte territoriale ha affiancato l'argomento di carattere logico, secondo cui il G. (uomo di cultura ed abilitato ad esercitare l'avvocatura, anche se non svolgeva una precisa attività e viveva di rendita), che conosceva il compendio immobiliare meglio di chiunque altro, poiché vi viveva o quanto meno vi aveva vissuto a lungo, ove avesse voluto effettivamente beneficiare il nipote nel senso asserito in citazione, avrebbe espressamente menzionato nel testamento

le particelle 173 e 933. La ricostruzione della volontà testamentaria in tal senso operata dal giudice del gravame si sottrae al sindacato di legittimità, essendo stata effettuata nel rispetto delle regole ermeneutiche che regolano la materia e con un ragionamento immune da vizi logici.

E, in realtà, le doglianze mosse dal ricorrente, imperniate sul rilievo della insussistenza di uno stretto rapporto di pertinenzialità tra le particelle adibite a frutteto e vigneto e la villa, si risolvono sostanzialmente nella richiesta di una diversa valutazione di merito delle disposizioni testamentarie, non consentita in questa sede; e vertono, comunque, su circostanze di per sé non determinanti ai fini della decisione, essendo compito del giudice, nell'interpretare un testamento, quello di individuare l'effettiva volontà del *de cuius*, al di là del rigoroso significato tecnico-giuridico delle espressioni usate.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal Comune di Trani nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

VOLONTÀ DEL TESTATORE E PRINCIPI DI INTERPRETAZIONE DEL TESTAMENTO

di Tommaso Bonamini (*)

Il commento si sofferma su principi normativi che governano l'interpretazione del testamento, alla luce delle differenze con la disciplina disposta in relazione all'interpretazione del contratto, ponendo particolare attenzione ai metodi idonei a palesare la «reale intenzione del testatore». La quale, secondo un orientamento giurisprudenziale uniforme, che la pronuncia in epigrafe ha contribuito a consolidare, rappresenta la finalità dell'attività interpretativa, volta a chiarire il contenuto di una dichiarazione testamentaria.

1. Il caso

La sentenza in esame ribadisce un orientamento consolidato, che, non di meno, merita di essere segnalato, poiché la sua applicazione ha condotto, nel caso di specie, a conseguenze pratiche di sicuro rilievo.

La scheda testamentaria disponeva in tal senso: «desidero che la mia Villa, sita in via dell'uva n. 12, diventi una casa di riposo e pertanto la lascio all'ente comunale di assistenza della città di Trani;

se vi fossero altri beni alla mia morte non considerati in questo mio scritto (...) il tutto va a favore ed a carico di mio nipote».

La controversia, sottoposta all'attenzione della Corte, trae luogo dal fatto per cui codesta villa era circondata da un terreno, non espressamente contemplato nella disposizione testamentaria, ma del quale l'Ente si era comunque appropriato, sostenendo che, tra lo stesso e la villa, fosse corrente un rapporto pertinenziale, tale da non poter essere scisso in ragione della mancata, espressa, menzio-

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

Giurisprudenza Successioni

ne, del terreno medesimo, nella disposizione testamentaria dianzi riferita.

Il nipote del *de cuius* conveniva in giudizio l'Ente comunale, affinché fosse accertato che codesta disposizione testamentaria non riguardasse, invero, anche i terreni attorno alla villa. I medesimi, infatti, erano indicati, nei registri catastali, in via del tutto autonoma, rispetto all'immobile, sicché, lungi dall'essere considerati in termini di beni accessori alla villa in parola, avrebbero dovuto essere qualificati alla stregua di beni distinti, dotati di propria individualità. Ne seguiva che il riferimento testuale del *de cuius* alla sola «villa», rivelava la precisa intenzione di attribuire soltanto quel determinato immobile all'Ente comunale, sì dal lasciare «ogni altro bene» all'erede, che egli stesso aveva, all'uopo, istituito. Nella prospettazione del nipote, accolta nel primo grado di giudizio, la volontà del testatore, seppure racchiusa in una ermetica disposizione testamentaria, non consentiva dubbio alcuno in merito alla ripartizione *post mortem* dei suoi beni. In altri termini, l'inciso impiegato dal disponente non poteva ritenersi suscettibile di ulteriori, non espressi, significati, ché lo stesso palesava una chiara intenzione, diretta ad attribuire un bene determinato, e quello soltanto.

Siffatte argomentazioni sono state respinte, dapprima, dalla Corte di Appello, e, successivamente, dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in esame.

Suscita interesse l'*iter* argomentativo, che la Corte stessa ha percorso nella decisione. Argomentando, infatti, dalla disciplina applicabile nel caso in cui sia occorrente interpretare un testamento, la Corte considera correttamente motivate le conclusioni raggiunte, in punto di fatto, dalla Corte di Appello e conclude rammentando il frutto di una elaborazione ormai consolidata in dottrina, e riba-

data da frequenti pronunzie giurisprudenziali, secondo la quale il compito del giudice, «nell'interpretare un testamento», è «quello di individuare l'effettiva volontà del *de cuius*», al di là del significato tecnico, letterale, delle espressioni usate.

Ove sia condivisa tale affermazione, allora, sarà necessario verificare quale sia la disciplina che consente di pervenire a codesto risultato e quali siano le norme, dedicate all'interpretazione degli atti giuridici, che si palesino applicabili anche al testamento.

2. La rilevanza della volontà del testatore nell'interpretazione del testamento

Il tema dell'interpretazione del testamento, attesa la mole di studi a esso riferiti, involgenti, sovente, più ampie riflessioni sui caratteri dell'atto *mortis causa*, suggerisce di muovere da alcune note fondamentali, sia relative alla struttura del negozio testamentario, sia riguardanti il rilievo, che, rispetto a esso, assume la volontà di colui, il quale abbia disposto a causa di morte.

Movendo su codesta linea, giova osservare che l'ordinamento affida al testamento l'esclusivo carattere di atto *mortis causa*, ché esso è l'unico negozio idoneo a consentire a un soggetto di disporre dei propri beni, per il tempo in cui costui avrà cessato di vivere (1). Siffatta centralità funzionale del testamento si intreccia, dal punto di vista della struttura dell'atto, con il rilievo assegnato, tradizionalmente, dagli interpreti, alla volontà di colui, il quale abbia disposto a causa di morte. Sebbene la natura del testamento, inteso quale dichiarazione di volontà, non abbia mancato di ricevere valutazioni discordanti, dirette, ora, a esaltarne l'autentica struttura negoziale (2), ora, a sminuirne la porta-

(1) La migliore dottrina ha da tempo ribadito la centralità funzionale del testamento, inteso quale unico negozio *mortis causa*, nel nostro sistema giuridico, idoneo a dare adeguata sistemazione ai rapporti giuridici patrimoniali, e non patrimoniali, per il tempo successivo alla morte. Sul punto, v. G. Bonilini, *Autonomia negoziale e diritto ereditario*, in *Riv. not.*, 2000, 970 ss., in cui si pone in luce che peculiare funzione, propria soltanto del testamento, sia quella di consentire l'adeguato rilievo di «molteplici interessi aventi rilevanza *post mortem*». Cfr., anche, G. Bonilini, *Il negozio testamentario*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, 6 ss. L'esclusività del testamento, quale negozio *mortis causa*, può ancora essere affermata con sicurezza, non ostante l'introduzione nel Codice civile, avvenuta con la l. 14 febbraio 2006, n. 55, agli artt. 768-bis ss. c.c., del patto di famiglia, che, secondo la migliore interpretazione, non dà luogo ad una successione a causa di morte, bensì ad un atto *inter vivos*, atteso che «il trasferimento del bene, o dei beni, avviene mediante un atto tra vivi». Ne segue, che il patto di famiglia non può essere considerato in termini di istituto «al-

ternativo» al testamento. Così, G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2014, VI ed., 169.

(2) In questo preciso senso, v.: L. Bigliuzzi Geri, *Il testamento. Profilo negoziale dell'atto*, I, Milano, 1976, 33 ss.; L. Bigliuzzi Geri, *Delle successioni testamentarie. Artt. 587 – 600 cod. civ.*, in *Commentario del codice civile*, dir. da A. Scialoja e G. Branca, a cura di F. Galgano, Bologna – Roma, 1993, 17 ss., in specie 41 ss. e 55. È prevalente, in dottrina, l'opinione, che riconosce al testamento la qualificazione in termini di negozio giuridico. Cfr.: A. Cicu, *Il testamento*, Milano, 1945, 3 ss. e 133 ss.; C. Gangi, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, I, Milano, 1952, 35 ss.; G. Bonilini, *Il testamento. Lineamenti*, Padova, 1995, 55; A. Palazzo, *Le successioni*, in *Tratt. di dir. priv.*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, 2, Milano, 1996, 618; S. Delle Monache, *Testamento. Disposizioni generali. Artt. 587 – 590 cod. civ.*, in *Il codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger*, dir. da F. D. Busnelli, Milano, 2005, 2 ss., in specie 40 ss. Non mancano opinioni dirette a affermare, non già la natura negoziale dell'intero testamento, bensì la natura di negozio giuridico di ogni singola disposizione testamentaria.

ta di atto di autonomia (3), sino a negarla del tutto (4), appare difficoltoso scorgere qualche pronunzia, relativa al tema dell'interpretazione del testamento, che difetti di riferirsi, specie nell'enunciazione dei principî di diritto, che sorreggano le decisioni adottate nei varî casi concreti, alla peculiare rilevanza, che assume l'elemento soggettivo sotteso al negozio testamentario, ovvero sia la volontà del disponente (5).

Il dato appena menzionato, proprio poiché muove su una linea empirica, suggerisce di non essere letto, con riguardo all'interpretazione del negozio testamentario, in termini di netta adesione, quanto meno giurisprudenziale, al principio della volontà, in danno della rilevanza assegnata alla dichiarazione (6), essendo, già in via generale, un risultato ormai consolidato quello, secondo cui, anche nel testamento, ciò che rileva non è la mera volontà in-

teriore del *de cuius*, bensì la volontà che costui abbia manifestata, in una delle forme che l'ordinamento richiede, affinché sia perfezionato il negozio testamentario: in altre parole, anche rispetto al negozio a causa di morte, rileva la «volizione del dichiarato» (7).

Il tema dell'interpretazione del testamento, quindi, movendo da considerazioni d'indole generale, relative alla interpretazione degli atti giuridici, è successivo rispetto all'avvenuto riconoscimento dell'esistenza di un atto, che possa qualificarsi in termini di negozio giuridico *mortis causa* (8), e si centra sulla verifica della dichiarazione perfezionata dal testatore, la quale palesi un significato ambiguo, difficilmente intellegibile, sì da determinare una controversia in ordine alla sua univoca dichiarazione (9), onde possa osservarsi se, quanto dichiarato, sia la precisa rifrazione del «concet-

Così, B. Biondi, *Autonomia delle disposizioni testamentarie ed inquadramento del testamento nel sistema giuridico*, in *Foro it.*, 1949, I, 566 ss. (cfr., per una critica di codesta tesi, A. Lisserre, *Formalismo negoziale e testamento*, Milano, 1966, 176 ss.); E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. it.*, dir. da F. Vassalli, XV, 2, Torino, 1950, 311. Di recente, muove, in questo senso, V. Barba, *La nozione di disposizione testamentaria*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, 963 ss., *ivi*, 977.

(3) L'idea, secondo la quale la funzione del testamento sia limitata al mero «indirizzo della vocazione ereditaria, indirizzo non sempre vincolante per l'ordinamento giuridico», poiché «la fonte del fenomeno successorio è una sola ed è sempre la legge», è espressa da G. B. Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1968, 53 ss., *ivi*, 57, il quale conclude affermando: «la regola privata» può al più tracciare «una direttrice ad un rapporto che la legge ha creato». Affine, è anche la prospettiva di N. Irti, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, Milano, 1967, 180 ss., in cui si legge che «la libertà del testatore» si pone dinanzi all'alternativa tra «il modificare e il non modificare il contenuto legale dell'effetto». Conclude l'A.: «il testamento non è fattispecie produttiva della successione, ma fonte designatrice del suo contenuto. Non si succede perché il defunto ha testato; ma succede una e non altra persona, in quanto il defunto ha provveduto a designarla». In ordine a entrambe le ricostruzioni, ha svolto un ruolo fondamentale lo studio di R. Nicolò, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, Messina, 1934, ora in *Raccolta di scritti*, I, Milano, 1980, 1 ss., in cui è l'idea che la volontà espressa nel testamento non pone, essa stessa, il titolo della vocazione, ma sarebbe idonea soltanto a imprimere alla stessa una determinata direzione soggettiva.

(4) Giunge a negare la natura negoziale del testamento, N. Lipari, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970, 292 ss. e 314 ss. Occorre dare conto che è proprio argomentando dalla ritenuta impossibilità di ricondurre nell'ambito di un medesimo *genus* (il negozio giuridico), sia il contratto, sia il testamento – atteso che la loro trattazione unitaria entro siffatta categoria non condurrebbe ad una altrettanto unitaria trattazione della rispettiva disciplina giuridica, essendo la stessa retta da principî autonomi e talora discordanti – che muove la nota critica di F. Galgano al negozio giuridico, inteso in termini di categoria scientifica: cfr. F. Galgano, voce *Negozio giuridico (dottrine gen.)*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 932 ss., *ivi*, 946 ss. Con specifico riferimento al testamento, v. F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, I, Padova, 2010, II ed., 719, in cui si afferma «il valore puramente descrittivo» della qualificazione, in termini di negozio giuridico, del testamento medesimo.

(5) Cfr. le pronunzie riferite, *infra*, § 4, nota 25.

(6) La precisazione è in C. Grassetti, voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 907. Sui varî principî – della volontà, della dichiarazione, della responsabilità e dell'affidamento – sottesi all'interpretazione del negozio giuridico, osservati alla luce del più ampio dibattito inerente alla prevalenza della volontà sulla dichiarazione, oppure della seconda sulla prima, con riferimento alla struttura negozio medesimo, v. E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 332 ss., e, ancora prima, V. Scialoja, *Negozi giuridici*, Roma, 1938, (IV ristampa), 29 ss. Com'è noto, una prospettiva nettamente differente, siccome rivolta verso l'esaltazione del principio di volontà, può trovarsi in G. Stolfi, *Teoria del negozio giuridico*, 1961, Padova, in specie 105 ss.

(7) Così, M. Allara, *Principi di diritto testamentario*, Torino, 1957, 46. Cfr. anche: M. Allara, *Il testamento*, Padova, 1936, 333 ss.; A. Cicu, *Il testamento*, cit., 152, 153 e 156.

(8) L'impostazione è chiara in E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 326 e 327, in cui si afferma che «i requisiti di rilevanza per l'interpretazione sono legati da un nesso di armonica coerenza ai requisiti strutturali di validità e di esistenza giuridica. È improponibile una questione di interpretazione giuridica rispetto a un simulacro di negozio, del quale non sussista la forma rappresentativa che il diritto richiede». Ne segue che, accertata l'esistenza del negozio, a oggetto dell'interpretazione saranno soltanto «atteggiamenti esteriormente riconoscibili nel mondo sociale: non già una volontà, che sia rimasta mero fatto psicologico, senza darsi un'oggettivazione adeguata, che la renda, per l'appunto, oggettivamente riconoscibile». In questo senso, più di recente, v. C. Coppola, *Disposizioni a favore dell'anima, disposizioni a favore dei poveri e ricostruzione della volontà testamentaria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, 377 ss. Lo studio dell'interpretazione degli atti giuridici ha formato oggetto di ampia analisi da parte di E. Betti. Cfr.: E. Betti, *Le categorie civilistiche dell'interpretazione*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1948, 34 ss.; E. Betti, *L'interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1949; E. Betti, *Teoria generale dell'interpretazione*, Milano, 1955.

(9) L'aver impiegato, da parte del testatore, un linguaggio non tecnico, impreciso, ambiguo, financo scorretto grammaticalmente, non è di ostacolo al riconoscimento della validità della disposizione a causa di morte. La sussistenza di una dichiarazione imprecisa, ambigua, palese, piuttosto, la necessità di ricorrere all'interpretazione di quanto dichiarato, proprio al fine di ricostruire la manifestazione di volontà, sottesa alla dichiarazione stessa. Cfr.: M. Allara, *Il testamento*, cit., 339; M.

Giurisprudenza

Successioni

to» (10) che il disponente abbia inteso esprimere con la dichiarazione medesima.

Presupposto di codesta precisazione è l'affermazione, ormai sicura, secondo la quale occorre tendere, nell'interpretazione del testamento, alla ricostruzione dell'intenzione, e, quindi, della volontà, del disponente, non già a quanto potrebbero aver inteso, mediante la dichiarazione testamentaria, i soggetti, laddove siano più d'uno, coinvolti nel fenomeno successorio. Invero, già la struttura del testamento – eloquentemente descritto in termini di «monologo», e, così, contrapposto al contratto, paragonato a un «dialogo» (11) – ha indotto gli interpreti ad affermare che non trova luogo, in tale ambito, il principio di affidamento, il quale, al contrario, è sotteso alla interpretazione degli atti giuridici, nella misura in cui essi si dirigano verso un soggetto determinato, ovvero sia possano qualificarsi in termini di atti recettizi (12).

In altre parole, la vicenda, cui dà luogo il testamento, involge, dal momento in cui l'atto si perfeziona sino all'istante in cui esso principia a dispiegare i propri effetti, unicamente il *de cuius*, cosicché principio cardine, nell'interpretazione di quan-

to egli abbia affidato alla dichiarazione, è soltanto l'analisi del suo intendimento (13).

Del resto, senza sconfinare nelle norme dedicate all'interpretazione del contratto, già nella disciplina dedicata al diritto delle successioni gli interpreti hanno ravvisato alcuni segnali normativi idonei a palesare la possibilità di oltrepassare il significato letterale di quanto disposto dal testatore, sempre al fine di farvi ritorno, in ragione della comprensione del concetto che il disponente intendesse esprimere, o, con altra e più ricorrente terminologia, della sua «volontà concreta» (14): su questa linea, è diffusa l'affermazione, secondo la quale l'art. 588 c.c. sia a favorire la migliore comprensione della volontà del testatore, che si diriga financo a ribaltare il significato letterale della dichiarazione (15); ancora, da più parti, si è letta, in tal senso, la norma racchiusa nell'art. 625 c.c., che, seppure a fronte di opinioni non sempre univoche, è stata indicata quale ulteriore disposizione esprimente, tra gli altri, il principio diretto a concedere preminente rilevanza a ciò che il testatore intendesse, rispetto a quanto costui abbia dichiarato (16), corroborando la tesi, giusta la quale l'interpretazione del testamento può giovare non solo del «contesto» dell'at-

Allara, *Principi di diritto testamentario*, cit., 178. Più di recente, v. C. Coppola, *Disposizioni a favore dell'anima, disposizioni a favore dei poveri e ricostruzione della volontà testamentaria*, cit., 378. L'importante precisazione è svolta, in giurisprudenza, da una remota pronuncia di Cassazione: Cass. 20 giugno 1967, n. 1458, in *Giust. civ.*, 1967, I, 2032 ss.

(10) Cfr.: G. Bonilini, voce *Testamento*, in *Dig. Disc. priv.*, Sez. civ., XIX, Torino, 1999, 370, il quale afferma che l'attività interpretativa «se riferita al testamento mira a intendere la precisa volontà del *de cuius*, affinché sia rettammente eseguita»; C. Grassetti, voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, cit., 907; E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 357 ss.; A. Palazzo, *Le successioni*, cit., 623.

(11) La terminologia, impiegata in riferimento alla formazione dell'atto, è di G. Stolfi, *Teoria del negozio giuridico*, cit., 26 e 27.

(12) Cfr.: A. Cicu, *Il testamento*, cit., 153; C. Grassetti, voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, cit., 907; G. Bonilini, voce *Testamento*, cit., 370; G. Cian, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, Padova, 1969 (ristampa, Napoli, 2013), 150 e 151. Più di ogni altro, è chiarificatore un esempio tratto da un passo di Pomponio (IV, *ad Q. Mucium*, D. 34.2.33, riferito, tra gli altri, da C. Grassetti, voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, cit., 907 e da V. Scialoja, *Negozi giuridici*, cit., 50, nota 1 e 340), il quale esemplifica il caso, in cui siano legate delle vesti testualmente definite *mulebri*. Dovendosi verificare di quali vesti si stia trattando, e ricadendo l'alternativa sulle vesti *virili* o *mulebri*, l'osservazione dell'intenzione del testatore suggerisce che la risposta non sarà fornita alla luce della oggettiva consistenza delle vesti, ché, ove il *de cuius* fosse «solito andare a cena vestito con abito da donna», tra le vesti legate non si dovrebbe comprendere siffatto abito femminile, poiché egli lo considerava come abito da uomo. Di là dal rilievo di quanto potesse essere stato considerato in termini di «*vesti mulebri*» dal destinatario dell'attribuzione medesima, alla stregua di un criterio oggettivo.

(13) Del resto, anche nell'ambito della tesi, che ricostruisce il negozio giuridico quale precetto della privata autonomia, reso vincolante dalla ricezione predisposta dall'ordinamento (E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 42 ss.), respingendosi la distinzione tra volontà e dichiarazione, si ammette comunque che «congruamente rettificata, la teoria della volontà può acquistare un senso plausibile come indirizzo interpretativo per quei negozi nei quali non si trovino di fronte al dichiarante altri interessati» e, in particolare, per i *negozii mortis causa* (così, E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 335). In una prospettiva storica, sul principio cardine in materia di interpretazione testamentaria, v. F. Treggiari, *Interpretazione del testamento e ricerca della volontà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 911 ss., in specie 918. Una riflessione, svolta entro un più ampio esame degli interessi sottesi alla disciplina della successione testamentaria, inerente alla possibilità per gli eventuali coeredi di «accordarsi per interpretare il contenuto della scheda», può leggersi in A. Natale, *Autonomia privata e diritto ereditario*, Milano, 2009, 432 ss.

(14) Così, C. Grassetti, *La natura dei fatti e l'interpretazione del testamento*, in *Foro it.*, 1940, I, 574 ss. e in *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, Padova, 1983 (ristampa anastatica con appendici), 245 ss., *ivi*, 253.

(15) In questo senso, cfr.: M. Allara, *Principi di diritto testamentario*, cit., 51; E. Perego, *Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti*, in *Foro pad.*, 1970, 547 ss., *ivi*, 551; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 220, il quale precisa che «l'utilizzo di termini quali erede, o legatario, non è preclusivo, di per sé, dell'indagine diretta a verificare, nella sostanza, quale fu la reale volontà del *de cuius*». Cfr., anche, G. Bonilini, *Institutio ex re certa e acquisto, per virtù espansiva, dei beni non contemplati nel testamento*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, 533 ss., *ivi* 535.

(16) In tal senso, M. Allara, *Principi di diritto testamentario*, cit., 177.

to, ma anche di elementi rinvenuti «altrimenti» (impiegando le espressioni racchiuse nell'art. 625, primo comma, c.c.) (17).

Va osservato, tuttavia, che all'agilità, con la quale, movendo dalle note caratteristiche di struttura del testamento, si giungono a tratteggiare le linee guida in tema di ermeneutica testamentaria, non corrisponde una altrettanto agevole ricognizione di una precisa disciplina positiva in riferimento a siffatto tema. Invero, difetta una completa normazione, simile a quanto disposto in tema di contratto, cosicché è risultata controversa la misura, per tramite della quale sia possibile attingere a quella disciplina, onde sia colmata l'assenza di norme direttamente dedicate all'interpretazione del negozio testamentario.

Alla ricchezza della letteratura in materia corrisponde una non scarsa attenzione giurisprudenziale, la quale, tuttavia, non ha mai sopito il dubbio in ordine alla mera continuazione, da parte delle massime, di principii non sempre in armonia con le conclusioni raggiunte dalle pronunzie medesime. Conviene, quindi, avviare alcune osservazioni dalla ricostruzione dei criterî normativi, che la dottrina ha ritenuto applicabili al testamento, al fine di verificarne l'applicazione concreta, anche con riferimento al caso affrontato dalla pronunzia in epigrafe.

3. Interpretazione del testamento e interpretazione del contratto: il ruolo dell'art. 1324 c.c.

Atteso che le direttrici, lungo le quali si snoda l'interpretazione del testamento, sono, sia la ricostruzione di quanto il testatore intendesse disporre, anche di là del significato letterale della dichiarazione, sia la mancanza di applicazione, in siffatta sede, del principio di affidamento, occorre osservare quali mezzi ermeneutici l'interprete possa impiegare, onde sia raggiunto lo scopo, che l'ordinamento gli affida nell'interpretazione del testamento.

Se, infatti, non possa negarsi l'esistenza di disposizioni dedicate all'interpretazione del testamento,

già all'interno del diritto delle successioni, va osservato come esse diano soluzione a questioni particolari, dalle quali è sì possibile dedurre i frammenti di principî più generali, ma, con le quali, non pare consentita la ricostruzione di un sistema ordinato di canoni ermeneutici paragonabile a quanto predisposto dal Codice civile in riferimento all'interpretazione del contratto. In quel luogo, infatti, l'interprete scorge un percorso, per altro, pacificamente scisso in due momenti distinti, che lo accompagna nell'analisi ermeneutica del testo contrattuale.

Non pare casuale, allora, il costante riferimento della dottrina prevalente, e della unanime giurisprudenza, ad alcuni dei canoni disposti dagli artt. 1362 ss. c.c., anche per procedere all'interpretazione del negozio testamentario, ché, detto riferimento, potrebbe senz'altro dirsi necessitato ove si osservi il condivisibile bisogno di razionalizzare gli strumenti a disposizione dell'interprete posto dinanzi all'ambiguità del testo racchiuso nell'atto a causa di morte.

Il richiamo di tali norme, tuttavia, di là dall'avvenire nel segno dell'univocità delle tesi espresse, palesa un complesso inventario di opinioni, le quali, in varia misura, dapprima si incentrano sul mezzo tecnico, mediante il quale sia possibile estendere tale disciplina al testamento, e, successivamente, verificano, norma per norma, se sia consentita la singola applicazione dei relativi precetti al negozio testamentario.

In ordine al primo punto, svolge un ruolo fondamentale l'interpretazione dell'art. 1324 c.c. Invero, l'inciso, secondo cui le norme dedicate al contratto «si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale», non dovrebbe lasciare dubbio alcuno in merito alla strada da percorrere per tentare l'applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. al testamento.

Va osservato, infatti, che, sebbene non siano mancati interpreti, i quali abbiano corretto lo stesso tenore letterale della norma (18), l'inciso sia a richiamare un mezzo tecnico preciso, ovvero sia l'applicabilità diretta della disciplina generale rela-

(17) Espressamente, in tal senso, è M. Allara, *Principi di diritto testamentario*, cit., 177 e 178. Cfr. anche P. Rescigno, *Interpretazione del testamento*, Napoli, 1952, 47. Critico sul rilievo dell'art. 625 c.c., è N. Lipari, *Autonomia privata e testamento*, cit., 249 ss. e, con specifico riguardo all'interpretazione dell'atto, 339 ss. Altri frequenti esempi di norme interpretative sono quelle affidate agli artt. 659, 660, 688 cpv., e 689 c.c., «che stabiliscono presunzioni interpretative di tipo relativo»: così, G. Bonilini, *Il testamento. Lineamenti*, cit., 83. Altre indicazioni sono in L. Bigliazzi Geri, *Il testamento*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di P. Rescigno, VI, 2, Torino, 1997, II ed., 105 ss.

(18) Sul presupposto che l'art. 1324 c.c. richiami il procedimento analogico, S. Delle Monache, *Testamento. Disposizioni generali. Artt. 587 – 590 cod. civ.*, cit., 24, afferma che tale norma non impedisce «che ci si possa avvalere delle *regulae iuris* disciplinanti il contratto allo scopo di completare» il regolamento testamentario. Secondo l'A., il fatto che la norma contempli solo atti *inter vivos* si giustifica, poiché «la disciplina predisposta con riguardo al testamento risulta al tal punto articolata da rendere residuale l'eventualità che occorra integrarla attraverso il ricorso a regole o principii desunti da altri corpi di norme».

Giurisprudenza Successioni

tiva al contratto ad una specifica categoria di atti giuridici (19). Mezzo tecnico, quest'ultimo, che si distingue dall'*analogia legis* (20), ovvero dalla applicazione di una norma, vigente in un dato ordinamento, ad un fatto non regolato, in ragione di una somiglianza rilevante tra la circostanza provvista di disciplina e il caso racchiuso nella disposizione ritenuta analogicamente applicabile. Somiglianza, invero, che è riscontrabile nella misura in cui la ragione, che giustifica la normale applicazione della norma richiamata, sia ravvisata anche alla radice del suo impiego, con riferimento alla circostanza non regolata.

Orbene, ai fini della ricostruzione di un sistema di norme, del quale deve comunque essere vagliata la concreta applicazione al negozio testamentario, sembra opportuno mantenere fermi due risultati raggiunti, da parte della dottrina, con riferimento all'art. 1324 c.c. e sin ora descritti: in primo luogo, la lettura che afferma la previsione, in quella norma, di un criterio di applicabilità diretta delle norme disposte in tema di contratto, e, in via consequenziale, l'esclusione del testamento dal novero

degli atti, ai quali quel criterio si riferisce (21), in aderenza, per altro, al significato letterale della disposizione stessa.

Percorsa tale linea, pare inevitabile la necessità di rivolgersi all'*analogia legis*, laddove al negozio testamentario si vogliono applicare le norme disposte in tema di contratto (22).

Giova appena rilevare, peraltro, che è ampiamente discussa la possibilità di applicare, in via analogica, ognuna delle norme, previste dagli artt. 1362 ss. cod. civ., al negozio testamentario: lungi dal ripercorrere itinerari già disattesi da autorevole dottrina, i quali potevano indurre verso l'applicazione delle norme, disposte in tema di interpretazione del contratto, anche al testamento, sulla base di una concezione unitaria del negozio giuridico (23), potrà convenire, tenendo costante l'attenzione ai riferimenti della giurisprudenza, muovere dalla nota distinzione tra regole di interpretazione così detta soggettiva e regole di interpretazione così detta oggettiva; gli è, infatti, che, mentre per le prime si registrano frequenti adesioni alla tesi, che ne sancisce l'applicazione al testamento con «op-

(19) I quali sono identificati, da M. Allara, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, Torino, 1951, 91 ss. e 105 ss., nei soli atti giuridici recettizi, poiché «avendo il nuovo legislatore accolto in materia contrattuale, e per ciò che riguarda la considerazione dell'elemento volitivo, un sistema preordinato alla tutela del destinatario della dichiarazione», ne segue che laddove tale esigenza non sussista, ovvero laddove non si ravvisi la necessità di tutelare l'affidamento del destinatario, l'applicabilità diretta delle norme disposte in materia di contratto debba venire meno. Sul punto, v. l'ampia ricostruzione di V. Pietrobbon, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, Padova, 1990, 461 ss.

(20) Tiene nettamente distinte l'applicabilità diretta e l'*analogia legis*, G. Benedetti, *Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale*, Napoli, 1991, 8 ss., in specie, 9. Si pone sulla medesima, condivisibile, linea P. Costanzo, *L'interpretazione del testamento attraverso le norme sulla interpretazione del contratto*, in *Giust. civ.*, 1994, I, 3185 ss. Rilievi sul punto sono, inoltre, in N. Irti, *Per una lettura dell'art. 1324 cod. civ.*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, 559 ss., ivi 561.

(21) Sembra da respingere la tesi, che interpreta l'art. 1324 c.c. in termini di norma legittimante il ricorso all'*analogia* (la tesi, tra gli altri, è stata sostenuta da E. Betti, *Teoria generale delle obbligazioni*, III, Milano, 1954, 8). Va osservato che, se l'art. 1324 c.c. fosse a richiamare l'*analogia*, per l'estensione della disciplina contrattuale agli atti unilaterali *inter vivos* a contenuto patrimoniale, siffatta norma avrebbe poco senso: in primo luogo, il procedimento analogico richiede un *quid pluris* rispetto alla mera compatibilità tra l'atto disciplinato e l'atto al quale sia necessario applicare le norme «in quanto compatibili». Inoltre, se il risultato, cui conduce l'art. 1324 c.c., fosse già ottenibile dall'interprete mediante il procedimento analogico, disposto in via generale dall'art. 12, secondo comma, delle preleggi, la norma sarebbe sostanzialmente svuotata di contenuto (il rilievo è anche in N. Lipari, *Autonomia privata e testamento*, cit., 354 e 355). Cfr., sul punto, L. Bigliuzzi Geri, *L'interpretazione del contratto*, in *Codice civile. Commentario*, dir. da P. Schlesinger, Milano, 1991, (rist. aggiornata 2013), 62, in cui si legge che compito dell'art. 1324 c.c. è quello di «estendere

direttamente (nei limiti della compatibilità) la disciplina del contratto agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale in quanto privi di una particolare disciplina».

(22) Così: C. Grassetti, voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, cit., 908; M. Casella, voce *Negozio giuridico (interpretazione)*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 16 ss., ivi 22; N. Lipari, *Autonomia privata e testamento*, cit., 328. L'osservazione problematica della questione è svolta, con diversità di accenti, da V. Pietrobbon, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., 469 ss. e da N. Irti, *Per una lettura dell'art. 1324 cod. civ.*, cit., 564 e 565.

(23) In questo senso muove P. Rescigno, *Interpretazione del testamento*, cit., 181 ss., in specie 201, in cui la critica al tentativo di ricondurre ogni negozio giuridico entro la generalità delle dichiarazioni così dette precettive: l'affermazione, secondo la quale il precetto posto dalla autonomia privata diviene oggettivo con la sua posizione, e può financo contrapporsi alla stessa volontà di colui, il quale vi abbia dato luogo, non può essere validamente formulata anche per il testamento. «Avrebbe avuto validità generale, solo se, nell'interpretazione testamentaria, si fosse ammessa la prevalenza del significato oggettivamente riconoscibile. Altrimenti si fissano i caratteri di un concetto (negozio giuridico) con riferimento ad una figura (testamento), che si rivela inadatta ad essere riportata sotto il profilo (che è il più importante della teoria negoziale) della rilevanza, in sede interpretativa, come atto di regolamento». Secondo N. Lipari, *Autonomia privata e testamento*, cit., 335, il riferimento alla categoria generale del negozio, in sede di interpretazione del testamento, palesa una «sostanziale inutilità». Una impostazione, che pare riferirsi al negozio giuridico, quale categoria unificante, ai fini di verificare l'applicabilità delle norme, disposte dagli artt. 1362 ss. c.c., anche al testamento, è rintracciabile in L. Bigliuzzi Geri, *L'interpretazione del contratto*, cit., 62: «anche per quanto concerne la fase esegetica, la comune piattaforma del negozio – quale tramite fra contratto e testamento – dovrebbe autorizzare l'interprete ad avvalersi, per il secondo delle stesse regole generali dettate per il primo».

portuni adattamenti» (24), in riferimento alle seconde, invece, sono ravvisabili opinioni senz'altro disparate, poiché dirette, sia a escludere in radice il loro eventuale richiamo, sia a calibrarne l'applicazione, ma soltanto nella misura in cui esse siano espressive di principî generali, sia, infine, a ritenere tutte applicabili, salva l'esclusione, di necessità, dell'art. 1370 c.c.

4. L'interpretazione soggettiva del testamento

La ricorrenza, con la quale le massime si riferiscono all'art. 1362 c.c., suggerisce di verificare la correttezza del richiamo e la misura entro la quale il medesimo possa dirsi necessitato in materia testamentaria (25).

È noto che siffatta disposizione abbia, essa stessa, dato luogo a più di una ricostruzione, dividendosi gli interpreti tra quanti la descrivono in termini di finalità dell'attività interpretativa (26), e coloro, i quali la tratteggiano quale strumento per giungere al significato oggettivo dell'accordo (27). Alla stregua di quanto sino ad ora osservato, tuttavia, è pa-

cificamente riconosciuto, in materia di ermeneutica testamentaria, che lo scopo dell'attività interpretativa sia la ricerca del significato del testo, che risponda, in maggior misura, all'intenzione del disponente, sicché pare che il richiamo all'art. 1362 c.c. sia a rammentare soltanto uno degli strumenti, con il quale tale finalità possa essere perseguita.

Il riferimento alla norma, infatti, si attesta sulla possibilità di interpretare la scheda oltre il testo, superando così il significato letterale della disposizione. Riferimento, che, come si è già anticipato, non è estraneo alla stessa disciplina del testamento, dalla quale, per induzione, sembra ammissibile la ricostruzione di un principio più generale, secondo cui, laddove sussista una dichiarazione testamentaria, che palesi gli elementi formali richiesti dalla legge per ritenerla perfezionata, è consentito all'interprete di superarne il senso letterale, affinché alla medesima sia assegnato un significato univoco, che sia il più possibile vicino alla reale intenzione del disponente (28). Superamento del senso letterale che, in ogni caso, deve dirsi necessitato dall'ambiguità della disposizione, ovverosia

(24) La terminologia è impiegata da C. Grassetti, voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, cit., 908.

(25) In questo senso, può dirsi consolidata la seguente massima, rinvenibile anche nella pronunzia in epigrafe (Cass. 30 maggio 2014, n. 12242): «nell'interpretazione del testamento, il giudice del merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale *mortis causa*». Il principio è espresso, limitandosi alle pronunzie più recenti, da: Cass. 14 ottobre 2013, n. 23278, in *Banche dati giuridiche pluris*; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27773, in *Banche dati giuridiche pluris*; Cass. 3 dicembre 2010, n. 24637, in *Banche dati giuridiche pluris*; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4022, in *Banche dati giuridiche pluris*; Cass. 17 aprile 2001, n. 5604; Cass. 28 dicembre 1993, n. 12861, in *Giust. civ.*, 1994, I, 3183 ss.; Cass. 24 agosto 1990, n. 8668, in *Banche dati giuridiche pluris*; Cass. 26 maggio 1989, n. 2556, in *Banche dati giuridiche pluris*; Cass. 28 novembre 1986, n. 7025, in *Banche dati giuridiche pluris*; Cass. 28 novembre 1984, n. 6190, in *Banche dati giuridiche pluris*. Nella giurisprudenza di merito, v.: App. Roma 18 novembre 2008, in *Banche dati giuridiche pluris*; Trib. Benevento 8 giugno 2007, in *Banche dati giuridiche pluris*; Trib. Cagliari 22 maggio 2001, in *Banche dati giuridiche pluris*.

(26) Com'è noto, ampia parte della dottrina prospetta la «comune intenzione delle parti» quale finalità dell'attività interpretativa. Cfr., a solo titolo d'esempio: C. Grassetti, voce *Interpretazione dei negozi giuridici "inter vivos"*, in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 903 ss., *ivi*, 906, in cui si legge che «l'art. 1362 cod. civ. pone dunque uno dei fini del processo interpretativo, che si risolve nella ricerca della volontà in concreto»; F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966 (ristampa, 2002), IX ed., 231. In giurisprudenza v., Cass. 14 marzo 2013, n. 6482, in *Banche dati Leggi d'Italia*.

(27) In questo senso, v. N. Irti, *Testo e contesto*, cit., in ispecie 37 ss. e 47 ss., il quale qualifica la «comune intenzione», in termini di strumento per dispiegare i possibili significati del testo contrattuale, necessario onde sia evitata l'interpretazione dello stesso al di là dei contenuti che soltanto la dichiarazione racchiusa nel documento, oggettivamente, sia a dispiegare. In questo senso, secondo l'A., la comune intenzione delle parti si offre all'interprete al fine di selezionare «uno dei sensi, oggettivamente offerti dalle parole».

(28) Pone un dirimente accento sulle norme proprie del diritto successorio, E. Perego, *Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti*, cit., 51 e 552, secondo il quale, sono da ravvisare, negli artt. 588 e 625 c.c., «i principî che regolano la ricerca della volontà testamentaria», essendo così «fuori luogo l'abituale rinvio all'art. 1362 cod. civ. da applicare con quegli adattamenti in chiave psicologica che sembrano escludere la correttezza dell'analogia». Secondo F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 235, «la sola regola interpretativa contenuta nell'articolo, corrispondente alla prima regola dell'art. 1362 cod. civ., è quella secondo la quale è irrilevante l'espressione o la denominazione usata dal testatore». In senso assai restrittivo sulla valenza interpretativa dell'art. 588 c.c. è N. Lipari, *Autonomia privata e testamento*, cit., 336 ss. Di recente, osserva V. Barba, *Istituzione ex certa re e divisione del testatore*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, 53 ss., *ivi* 57 che «la superabilità del dato letterale sembra, nell'art. 588 cod. civ., ancora più forte che negli altri luoghi normativi». Secondo F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, I, cit., 754, è l'art. 625 c.c. a porsi quale «norma base in materia di interpretazione del testamento», sicché «solo una formula di stile» induce la giurisprudenza a «premettere ad ogni massima che al testamento si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'interpretazione del contratto». Nel medesimo senso è G. Baralis, *L'interpretazione del testamento*, in *Aa. Vv.*, *Trattato breve delle successioni e delle donazioni*, dir. da P. Rescigno, Padova, 2010, II ed., 1022.

Giurisprudenza Successioni

dalla sua idoneità a «indurre ragionevoli dubbî sulle intenzioni del testatore» (29).

Proprio su questo punto, si innesta una peculiarità dell'interpretazione testamentaria: il senso letterale delle parole può essere oltrepassato mediante un largo impiego di mezzi ermeneutici estranei rispetto al testo (30), purché codesta attività risulti finalizzata a chiarire quanto sia rinvenibile, solo e soltanto, dalla scheda testamentaria.

In questo senso, è la dialettica tra la libertà nell'impiegare mezzi ermeneutici estranei allo scritto e il limite posto a siffatta attività, il quale risiede nel «contesto verbale» dell'atto (31), a connotare in positivo l'interpretazione del testamento.

Su questa linea è bensì condivisibile l'affermazione, che consente il riferimento, onde sia raggiunta la chiarificazione dell'intenzione concreta del testatore, alle modalità con le quali lo stesso fosse solito esprimersi nella propria cerchia sociale, alle sue vedute personali, oppure all'educazione e al grado di cultura del testatore medesimo (32). Del pari, è giustificata la possibilità di impiegare ogni mezzo di prova, al fine di chiarire le espressioni del disponente, com'è a dirsi delle presunzioni, oppure della testimonianza (33). Nemmeno può essere disconosciuta, infine, la rilevanza interpretati-

va – non già integrativa (34) – di altri scritti del testatore, idonei a chiarire le espressioni impiegate dallo stesso, i quali possono consistere in testamenti posteriori, precedenti, invalidi o revocati, e, infine, progetti di testamento (35).

Indici probatori extratestuali, questi ultimi, che sono sì idonei a condurre l'interprete verso la comprensione del reale intendimento del disponente, soltanto apparentemente palesato mediante la dichiarazione testamentaria; epperò gli stessi possono ritenersi giustificati, e legittimamente impiegati, soltanto «in via suppletiva, a dilucidazione delle espressioni racchiudenti la volontà manifestata nel documento» (36).

A siffatta libertà nell'utilizzo di mezzi probatori della volontà del *de cuius*, quindi, deve essere contrapposto il limite che, qui più che altrove, appare senz'altro necessitato dalla natura dell'atto: è la scheda testamentaria, infatti, che deve fornire l'«univoco addentellato» (37) per la ricerca interpretativa della volontà, ché «là dove la formula, piuttosto che inadeguata all'idea, si dimostri del tutto incompatibile ad essa, si arresta il compito dell'interprete: dove non è dichiarazione, non sta all'interprete crearla» (38).

(29) Così, G. F. Basini, "Lasciti" di beni determinati, ed istituzioni di erede ex re certa, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 243 ss., ivi 244. Cfr., in giurisprudenza, Trib. Padova 20 febbraio 2001, in *Banche dati giuridiche* pluris, secondo il quale, il significato letterale della disposizione dubbia deve essere oltrepassato «ove il testatore non ne avesse l'esatta nozione tecnica». Così una disposizione che sia a prevedere l'attribuzione di alcuni beni ad una nipote, "incaricando" il coniuge di divenire, in riferimento agli stessi beni, «il gestore e padrone, sino alla morte», può bensì essere interpretata nel senso di una valida costituzione di usufrutto in capo al coniuge medesimo, con riguardo ai beni attribuiti in nuda proprietà alla nipote. Per un riscontro, in merito all'utilizzo «improprio» dei termini entro la scheda, v. Trib. Torino 30 ottobre 1982, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 45 ss.

(30) Più di un interprete ravvisa il fondamento dell'affermazione nell'art. 625 c.c. Cfr., sul punto, L. Mengoni, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio*, in *Il contratto. Silloge in onore di G. Oppo*, I, Padova, 1992, 319. Cfr., anche: F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 235 – 236; F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, I, cit., 755.

(31) Il concetto di «contesto verbale» inteso quale complesso di «legami di carattere grammaticale e sintattico» è in N. Irri, *Testo e contesto*, cit., 126 e 136. Tra le opinioni, che si pongono in armonia con codesta ricostruzione, v.: A. Cicu, *Il testamento*, cit., 154 ss.; G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 221.

(32) In questo preciso senso, v. Cass. 19 marzo 2001, n. 3940, in *Fam. dir.*, 2001, 444 ss. Tra le pronunzie di merito, v. Trib. Bologna 12 giugno 1991, in *Riv. notar.*, 1993, 1308 ss.

(33) In tal senso, G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 221.

(34) La precisazione è rammentata da Cass. 28 novembre 1986, n. 7025, in *Banche dati giuridiche* pluris.

(35) In questo senso, v. G. Bonilini, *Il testamento. Lineamen-*

ti, cit., 85, il quale precisa che l'integrazione della scheda mediante elementi a essa estranei sia da escludere.

(36) Così, G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 221. La condivisibile osservazione, diretta a rammentare la rilevanza del testo nell'interpretazione del testamento, e la necessità che sia il testo medesimo a richiedere l'ausilio a strumenti interpretativi tratti al di là del contenuto della dichiarazione, è condivisa da buona parte della giurisprudenza, che non manca di rammentare il primato del criterio ermeneutico della letteralità. In questo preciso senso, v., nella giurisprudenza di merito: App. Roma 18 novembre 2008, cit., secondo la quale, la volontà del testatore va individuata con riferimento a elementi tratti dalla scheda «e solo in via sussidiaria» mediante il ricorso a elementi «estrinseci al testamento» com'è a dirsi della «personalità» del disponente, «della sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita»; Trib. Rovigo 21 luglio 2008, in *Banche dati giuridiche* pluris; App. Bari 4 ottobre 2003, in *Banche dati giuridiche* pluris; Trib. Cagliari 22 maggio 2001, cit. Nella giurisprudenza di legittimità, cfr.: Cass. 19 ottobre 2005, n. 20204, in *Banche dati giuridiche* pluris; Cass. 22 ottobre 2004, n. 20604 in *Fam. pers. succ.*, 2005, 33 ss., con nota di C. Coppola, *L'interpretazione del testamento epistolare*; Cass. 17 aprile 2001, n. 5604, cit.; più aperta verso l'utilizzo di elementi di carattere extratestuale è Cass. 18 settembre 1998, n. 9320, in *Giur. it.*, 1999, 914. Cfr., inoltre: Cass. 24 agosto 1990, n. 8668, in *Banche dati giuridiche* pluris; Cass. 24 marzo 1981, n. 1717, in *Banche dati giuridiche* pluris.

(37) L'espressione è di E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 358

(38) Così, G. Giampiccolo, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954 (ristampa, Napoli, 2010), 171. Sulla stessa linea, v.: A. Trabucchi, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*,

Atteso codesto fondamentale principio, non sembrano forieri di dubbî rilevanti i canoni disposti dagli artt. 1363, 1364 e 1365 c.c., ch  dettate norme palesano la propria natura di ulteriori strumenti rivolti a chiarire lo scritto, e complementari a quanto gi  dispone l'art. 1362 c.c. (39).

Unica norma, tra quelle sin ora menzionate, che non pu  trovare applicazione analogica in tema di testamento,   senz'altro quella affidata al secondo comma dell'art. 1362 c.c.: il comportamento del testatore, successivo alla perfezione del testamento, di l  dal rilievo che la legge, in alcuni luoghi, gli attribuisce (40), pu  svolgere soltanto la funzione di mero elemento indiziario idoneo a chiarire l'ambiguit  di quanto sia racchiuso nella scheda, non potendo essergli riconosciuta alcuna rilevanza ulteriore (41). Attesi, per altro, i dubb , di indole generale, riguardanti l'applicazione di siffatta disposizione con riferimento a negozi giuridici, per i quali sia prevista la forma *ad substantiam* (42).

5. Norme di interpretazione oggettiva, e interpretazione del testamento

L'affermazione, secondo la quale, in tema di interpretazione del testamento, il metodo ermeneutico rilevante   centrato sull'intenzione del disponente, cedendo ogni necessit  di tutelare l'affidamento altrui, dovrebbe consentire di ribadire, con sicurezza, l'irrelevanza di ogni norma, che, a siffatta esigenza, risulti in qualche misura ispirata.

A maggior ragione, dovrebbe essere respinta ogni metodologia, che si riferisca a regole «oggettive», quanto meno, laddove esse siano tese ad attribuire, al negozio, «un significato che la legge reputa obiettivamente congruo» (43), ove le norme di interpretazione soggettiva non siano riuscite ad attribuire un senso univoco al testo sottoposto all'analisi dell'interprete, dissipandone l'ambiguit .

Non sono mancate, non di meno, opinioni dirette a ritenere applicabili, al negozio testamentario, anche le norme di interpretazione oggettiva, anch'esse in qualche misura adattate alla natura del negozio, salva l'esclusione dell'art. 1370 c.c., a cagione delle evidenti incompatibilit , che la rela-

in *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti*, III, Padova, 1950, 688; P. Trimarchi, *Interpretazione del testamento mediante elementi a esso estranei*, in *Giur. it.*, 1956, I, 1, 445. Cfr., per una prospettiva peculiare, G. Branca, *Dei testamenti ordinari. Art. 601 - 608 cod. civ.*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna - Roma, 1986, 37.

(39) In questo senso: E. Perego, *Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti*, cit., 552 ss.; C. Grassetti, voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, cit., 907. Secondo G. Bonilini, voce *Testamento*, cit., 370, l'art. 1363 cod. civ. deve ritenersi applicabile, perch  «  saggia regola di comprensione di qualsivoglia testo, quella per cui una disposizione oscura pu  acquisire significato in seguito al suo collegamento con le altre disposizioni». In giurisprudenza, v. Trib. Modena 4 marzo 2010, in *Banche dati giuridiche* pluris, secondo la quale, un significato «diverso da quello tecnico o letterale» delle disposizioni testamentarie, pu  essere a queste attribuito «valutando la scheda nel suo complesso». Per un riferimento pi  lontano nel tempo, v. Cass. 7 gennaio 1984, n. 110, in *Banche dati giuridiche* pluris.

(40) Cfr., a titolo di esempio, artt. 684 e 686 c.c. Rilievi sul punto sono in N. Lipari, *Autonomia privata e testamento*, cit., 329 e 330, il quale, tuttavia, precisa che, in siffatte ipotesi, non sia ravvisabile «un criterio interpretativo della disposizione».

(41) In questo senso, v. C. Grassetti, voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, cit., 908, il quale ammette che il comportamento successivo del testatore potrebbe valere, al pi , come elemento indiziario al pari di altri «elementi di interpretazione desumibili aliunde».

(42) Sull'argomento, v.: R. Sacco, voce *Interpretazione del contratto (mezzi ermeneutici nell')*, in *Dig. Disc. priv., Sez. civ., VII, Aggiornamento*, Torino, 2012, 583 ss.; G. Cian, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, cit., 63 ss., 150 ss. In giurisprudenza, v., in senso negativo rispetto all'applicazione dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., con riguardo ai contratti formali, Cass. 22 giugno 2006, n. 14444, in *I contratti*, 2007,

123 ss. Il punto, con riferimento al testamento,   posto in rilievo da M. Costanza, voce *Interpretazione dei negozi di diritto privato*, in *Dig. Disc. priv., Sez. civ., IV*, Torino, 1993, 31: «la questione si pone in relazione alla possibilit  per l'interprete di utilizzare anche elementi extratestuali al fine di conoscere l'intento del testatore senza violare il principio della forma testamentaria, dando quindi l'accesso a disposizioni nuncupative». Cfr., anche, R. Carleo, *L'interpretazione del testamento*, in *Tratt. di dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, 1504.

(43) Cos , V. Roppo, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2011, II ed., 444. V., anche per un confronto tra diverse impostazioni, seppure senza alcuna pretesa di completezza: A. Cataudella, *I contratti*, Torino, 2009, III ed., 158; F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, II, Padova, 2009, 450 ss.; R. Sacco, in R. Sacco - G. De Nova, *Il contratto*, 2, Torino, 2004, II ed., 401; C. M. Bianca, *Diritto civile. Il contratto*, III, Milano, 2000, II ed., 415, «in tal caso il significato del contratto si uniforma a canoni legali improntati fondamentalmente alla conservazione dell'atto, alla tipicit  e all'equit ». Nella dottrina pi  lontana nel tempo, v.: C. Grassetti, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riferimento ai contratti*, cit., 18 ss.; G. Oppo, *Profili di interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, Bologna, 1943, 24 ss., il quale, tuttavia, riconduce, al gruppo di norme rivolte all'interpretazione soggettiva del negozio, gli artt. 1367 e 1369 cod. civ. La distinzione tra interpretazione soggettiva e interpretazione oggettiva   stata criticata da C. Scognamiglio, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, Padova, 1992, 382 ss. Considerazioni critiche sono anche in N. Irti, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, 1153 ss.   diffuso l'insegnamento, secondo il quale l'art. 1366 c.c. racchiuderebbe una norma intermedia tra le due categorie. Cfr., per un primo riferimento, A. Trabucchi, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2012, XLV ed., a cura di G. Trabucchi, 202.

Giurisprudenza

Successioni

tiva norma presenta, rispetto alle peculiarità del testamento (44).

Su questa linea, non hanno fatto difetto opinioni dirette a ritenere applicabile, l'art. 1366 c.c., anche al testamento: pur nella varietà delle ricostruzioni proposte (45), tra le quali, più di recente, assume peculiare interesse quella diretta ad affermare che la sua norma, applicata al testamento, potrebbe fare emergere motivazioni non espresse, bensì comunque percepibili, dal complesso dell'atto (46), il richiamo alla medesima sembra, invero, doversi escludere. Peso dirimente, infatti, assume l'argomentazione di chi ne ha rilevato la preminente direzione verso la tutela dell'affidamento di controparte, così da precluderne ogni rilievo in materia testamentaria (47).

Foriero di ulteriori contrasti è stato anche l'art. 1368 c.c.: ove non si intenda cadere in contraddizione con le premesse sinora svolte, si dovrà, di necessità, escludere la rilevanza del secondo comma dell'articolo in questione, mentre maggiore attenzione andrà riposta sul primo. Sul punto, non poco influisce la declinazione della *ratio* sottesa alla norma, ché, ove essa sia intesa quale precetto disposto a tutela dell'affidamento altrui, deve ribadirsi la sua preclusione all'applicazione in tema di testamento (48); non di meno, coloro, i quali hanno in-

teso prescindere dall'osservazione della norma alla luce di tale principio, l'hanno, al contrario, ritenuta applicabile anche al negozio testamentario. Su questa linea ha argomentato quella dottrina, che ha osservato come l'art. 1368 c.c. conferisca all'interprete uno strumento per attribuire senso «alle dichiarazioni come tali, non ad esse in quanto generano aspettative reciproche», soggiungendo che, quella sottesa all'art. 1368 c.c., «è una esigenza generale di chiarezza che sta prima dell'interesse individuale collegato all'affidamento», la quale «preme anche sul testamento» (49).

Argomentazioni ulteriori, inoltre, si sono spese in riferimento all'art. 1369 c.c. La tesi negativa, invero, muove dal rilievo, secondo cui non ha pregio, nel testamento, una verifica interpretativa svolta alla luce «della natura o dell'oggetto del contratto», ché siffatta osservazione «esula evidentemente dalla dichiarazione testamentaria non essendovi possibilità di differenti tipi negoziali» (50).

Diversamente muovono coloro, i quali considerano la disposizione testamentaria essa stessa un negozio giuridico perfetto, il quale, così, meriterebbe una diversa interpretazione, in guisa della differente natura, che sia possibile riconoscerle (51). Né manca una opinione più radicale, che ravvisa, alla base dell'art. 1369 c.c., «una esigenza di con-

(44) Così, espressamente, Cass. 26 maggio 1989, n. 2556, in *Banche dati giuridiche* pluris. Giudica «ovvie» le esclusioni dell'art. 1370 c.c. e dell'art. 1368, secondo comma, c.c., dal novero delle norme che potrebbero essere richiamate analogicamente in riferimento al testamento, L. Bigliazzi Geri, *Il testamento*, cit., 90. In tal senso è anche N. Lipari, *Autonomia privata e testamento*, cit., 333.

(45) Per l'esame delle quali, v.: C. Grassetti, voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, cit., 908; più di recente, R. Carleo, *L'interpretazione del testamento*, cit., 1506 ss.

(46) Così, G. B. Ferri, *Il negozio giuridico*, Padova, 2004, 237, *ivi*, 241: «il principio di buona fede contenuto nell'art. 1366 cod. civ., assunto quale criterio ermeneutico e, dunque, quale strumento che consenta di far anche emergere motivi non espressi, ma rilevabili, sembra poter consentire applicazioni nuove, proprio in materia di testamento». Cfr., sul punto, F. Sangermano, *Presupposizione e causa nel negozio testamentario*, Milano, 2011, 218 ss.

(47) Così, P. Rescigno, *Interpretazione del testamento*, cit., 22. Sulla medesima linea: A. Trabucchi, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., 708; F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 234. In giurisprudenza, v. Cass. 26 maggio 1989, n. 2556, cit. Alla base dell'art. 1366 c.c., è stata ravvisata non solo una esigenza di tutela dell'affidamento di controparte, bensì anche un ruolo correttivo, destinato a far prevalere un giudizio interpretativo di ragionevolezza della dichiarazione (in tal senso, v. L. Bigliazzi Geri, *Il testamento*, cit., 98). Fermi i dubbi ricostruttivi che l'impostazione palesa con riferimento all'art. 1366 c.c. (posti in luce da G. B. Ferri, *Il negozio giuridico*, cit., 225 nota 252 e 242), va osservato che, interpretata in siffatta modalità, la norma si conferma, a maggior ragione, inapplicabile al testamento, al

quale sono estranei giudizi di ragionevolezza, o di meritevolezza, delle disposizioni in esso racchiuse (sul punto, v. le fondamentali pagine di G. Bonilini, *Autonomia testamentaria e legato*, Milano, 1990, 66 ss., in cui si rammenta che l'autonomia testamentaria tollera soltanto il controllo della liceità e della possibilità delle proprie manifestazioni). Del resto, anche L. Bigliazzi Geri, *Il testamento*, cit., 104, riconosce che «l'intervento ex art. 1366 cod. civ.» appare «più opinabile quando, con esso, si intendesse operare su una chiara e non equivoca manifestazione di volontà del testatore ... che è quanto dovrebbe accadere, in particolare, nelle ipotesi nelle quali il giudizio sulla rilevanza del testamento (o della singola disposizione) non si arrestasse a una valutazione in termini strettamente tecnici di una liceità o di una illiceità dell'atto».

(48) Così, A. Trabucchi, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, cit., 708.

(49) Così, G. Branca, *Dei testamenti ordinari. Art. 601 – 608 cod. civ.*, cit., 50. Su una posizione affine è Bigliazzi Geri, *Il testamento*, cit., 92. Su questa linea è, anche, F. Ziccardi, *Le norme interpretative speciali*, Milano, 1972, 87.

(50) Così, C. Grassetti, *La natura dei fatti e l'interpretazione del testamento*, cit., 251. Conforme G. Giampiccolo, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., 172.

(51) Secondo la tesi sostenuta da B. Biondi, *Autonomia delle disposizioni testamentarie ed inquadramento del testamento nel sistema giuridico*, cit., 566. Similmente argomenta F. Ziccardi, *Le norme interpretative speciali*, cit., 94 ss. Sulla stessa linea, M. Allara, *Principi di diritto testamentario*, cit., 178. Secondo G. Branca, *Dei testamenti ordinari. Art. 601 – 608 cod. civ.*, cit., 51, la norma è espressiva di un principio (logico, oltre che normativo) generale; pertanto, può essere riferita anche al testamento.

servazione», idonea a esprimere «una sorta di presunzione di coerenza», la quale, a prescindere dall'aderire all'opinione, che ravvisa i tratti del negozio giuridico in ogni singola disposizione, sia tale da giustificare l'applicazione della norma al testamento, prospettando un procedimento «affine» alla «ragione giustificativa» dell'interpretazione dello stesso (52).

Infine, parte autorevole della dottrina nega, in maniera condivisibile e coerente con i principî sinora osservati, l'applicazione dell'art. 1371 c.c. al testamento. La sua norma si regge sul presupposto della sussistenza di un conflitto di interessi da contemperare, corrente tra debitore e creditore. Circo- stanza, che, all'evidenza, non ha ragione di porsi nel testamento, laddove il testatore non può ritenersi in conflitto con coloro, i quali siano coinvolti nel fenomeno successorio. Di qui, si argomenta l'estraneità della norma al sistema di principî, che reggono l'interpretazione del testamento (53).

Può affrontarsi, in calce al proposto esame delle norme di interpretazione oggettiva, anche la rilevanza del principio di conservazione del negozio giuridico, espressamente previsto, per il contratto, dall'art. 1367 c.c., sebbene sia noto che la sua norma abbia dato luogo a più di una opinione, ora diretta a ravvisarne il carattere di precetto inerente al gruppo dei canoni di interpretazione soggettiva (54), ora tesa a porre in luce la generalità del principio espresso dalla medesima. Principio, che, in tal senso, non soltanto sarebbe relativo all'interpretazione del contratto, bensì di ogni negozio giu-

ridico, attesa la sua appartenenza al novero dei precetti fondamentali sottesi allo svolgersi dell'autonomia dei privati, determinandosi, in via consequenziale, la sua applicazione anche all'ambito testamentario (55).

Non sono mancate, per altro, opinioni negative: senz'altro precluso, invero, sarebbe il ricorso all'art. 1367 c.c., secondo la dottrina che ravvisa, a fondamento di quella norma, la necessità «di tener conto dell'affidamento altrui» (56); negativa, peraltro, è quella dottrina, che muove, ora da una argomentazione di carattere storico, secondo la quale è venuta meno «l'opinione dei romani, che l'uomo non debba morire intestato», sì da dover essere escluso il significato più antico del così detto *favor testamenti*, e soggiunge una osservazione di opportunità: è irragionevole supporre la validità del testamento, laddove «l'atto sia stato compilato in maniera da non potere o dovere avere alcuna efficacia» (57).

Entrambe le opinioni, seppure autorevoli, sono state disattese: già la prima, sulla base del rilievo che ravvisa, alla radice del principio di conservazione, «una sicura esigenza» volta a far conseguire al testamento «qualche effetto», atteso che siffatto negozio «non può essere rinnovato, quindi chiarito nel contenuto, dal suo autore» (58). Si palesa, su questa linea, che l'applicazione del principio risulti «ancor più imperiosa», proprio ove sia riferita al negozio testamentario, piuttosto che al contratto (59).

(52) Così, Bigliazzi Geri, *Il testamento*, cit., 93.

(53) In questo senso, v.: C. Grassetti, voce *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, cit., 909; E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 310; G. Giampiccolo, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., 172; N. Lipari, *Autonomia privata e testamento*, cit., 333 – 334, in cui si legge che «il testamento non realizza quella composizione di un conflitto di interessi rispetto alla quale ha senso porre, in sede interpretativa, un principio di prevalenza di quello più sacrificato». In giurisprudenza condividono tale impostazione, Cass. 27 marzo 2002, n. 4373, in *Banche dati giuridiche pluris*, e la più remota Cass. 28 febbraio 1972, n. 595, in *Banche dati giuridiche pluris*. Non mancano soluzioni positive. In tal senso, v. G. Oppo, *Profili di interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, cit., 151, secondo il quale, «nel conflitto tra erede e legatario può ancora operare il *favor debitoris* e il dubbio si risolve in favore del primo che è debitore del legato e dal legato è onerato», soggiungendosi che «il legato rappresenta una limitazione del diritto dell'erede all'*universum ius* ereditario, limitazione che è logico restringere a ciò che sicuramente appare dalla disposizione del testatore». Precisa G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, 1, Milano, 2009, III ed., 761, che la norma può ritenersi applicabile «chiarendosi che il conflitto non esiste certo con il defunto, ma tra i suoi aventi causa e, precisamente, tra creditori e debitori delle obbligazioni testamentarie». L'impostazione è affine a quella di F. Ziccardi, *Le norme interpretative speciali*, cit., 97.

(54) In questo senso, G. Oppo, *Profili di interpretazione og-*

gettiva del negozio giuridico, cit., 25, in cui l'idea, secondo la quale l'art. 1367 c.c. racchiude sì una norma sussidiaria rispetto all'art. 1362 c.c., epperò la stessa non appare svincolata dalla volontà delle parti, bensì diretta alla sua ricostruzione. Favorevole anche F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 234.

(55) Espressamente, in tal senso, E. Perego, *Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti*, cit., 554. Il principio è espressamente previsto dal § 2084 del BGB, con riferimento al testamento.

(56) In tal senso, A. Cicu, *Il testamento*, cit., 156.

(57) L'opinione è di G. Stolfi, *Teoria del negozio giuridico*, cit., 240.

(58) Così, G. Bonilini, voce *Testamento*, cit., 371. Sul principio di conservazione, specie in rapporto all'evoluzione del concetto di *favor testamenti* nell'esperienza giuridica romana, v. E. Perego, *Favor legis e testamento*, Milano, 1970, 2 ss. e 185 ss. Il *favor testamenti* è espressamente rannodato al principio di conservazione, da Trib. Benevento 8 giugno 2007, in *Banche dati giuridiche pluris*.

(59) Così, C. Grassetti, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riferimento ai contratti*, cit., 184, e 166 ss., in cui l'idea che il principio di conservazione non solo legittimi la scelta del significato idoneo a far spiegare qualche effetto alla disposizione, bensì autorizzi a far prevalere il significato «utile, cioè non solo e non tanto il significato intellegibile a preferenza di quello inintellegibile, quanto e soprattutto il significato che

Giurisprudenza Successioni

Del pari, anche la seconda opinione è stata sottoposta a critica, osservandosi che, in tal senso, si rischia di sovrapporre il piano dell'interpretazione del negozio al piano dell'esistenza dello stesso. Il principio di conservazione, invero, troverà applicazione soltanto laddove sia superato il primo aspetto dell'attività interpretativa, ovverosia l'accertamento dell'esistenza di una dichiarazione di volontà testamentaria (60), consentendo la preferenza per una lettura produttiva di effetti della disposizione stessa, in luogo di una interpretazione, che, ferma su di un piano strettamente letterale, potrebbe condurre all'inefficacia della dichiarazione del disponente (61).

Giova, in ogni caso, rammentare come la migliore dottrina, in coerenza con i principî cardine dell'ermeneutica testamentaria, abbia precisato che, ove il dubbio, al quale il principio di conservazione dovrebbe porre rimedio, persista, sarà senz'altro preferibile «considerare improduttiva di effetti la disposizione testamentaria» (62), ch   ci   che si deve mirare a conservare    l'espressione di una concreta volont   del testatore, non essendo bastevole un qualsivoglia cenno ad un generico intento «di produrre un effetto», dovendo, piuttosto, essere ricercata «una volont   corrispondente a quel determinato effetto», verso il quale dirigere l'applicazione del principio di conservazione (63). Ne segue, che laddove l'attivit   dell'interprete sia rivolta a presumere efficace una volont  , la quale sia, in fatto, inesistente, il principio di conservazione non ha alcuna ragione di essere applicato, venendo meno la stessa giustificazione dell'esigenza di interpretare la scheda testamentaria.

6. Considerazioni conclusive

Il caso in esame esemplifica una rinnovata applicazione dei princip   di interpretazione cos   detta soggettiva del testamento, in ragione dei quali    consentito all'interprete il superamento del significato letterale della disposizione testamentaria, al fine di palesare il concreto intendimento del disponente.

Le opzioni interpretative, invero, nel caso di specie, si bipartivano: da un lato, si poneva una stretta ricostruzione letterale della disposizione, la quale poteva, cos  , dirsi riferita soltanto all'immobile, di l   dall'attribuire anche i terreni; da un altro lato, poteva assegnarsi al termine «villa» un significato pi   ampio, delimitandone la misura, sia con riguardo alla personalit   e al grado di cultura del disponente, sia in relazione alla peculiare considerazione che, del bene posto a oggetto della disposizione, aveva avuto, in vita, il testatore stesso.

Ove l'interpretazione della scheda fosse stata condotta con un metodo diretto a privilegiare il significato oggettivo della dichiarazione, escludendo una pi   profonda ricerca della volont   del testatore, essa avrebbe legittimato una declinazione restrittiva, meramente letterale, della disposizione, aderente alla prima, tra le impostazioni segnalate.

Invero, in tal senso, il rispetto della volont   del disponente sarebbe venuto a coincidere con la necessit   di non oltrepassare il testo, ovvero, con altre parole, di non eludere il senso letterale del testo medesimo, atteso che la disposizione racchiusa nella scheda    l'unica, affidabile, custode della volont   del testatore. Ne seguirebbe che non avrebbero pregio operazioni ermeneutiche dirette a sov-

d   valore all'esplicazione dell'autonomia privata e che non la colpisce con una norma negativa di effetti giuridici». Cfr., anche, C. Grassetti, voce *Conservazione*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, 173 ss. In senso contrario, v. G. Branca, *Dei testamenti ordinari. Art. 601 – 608 cod. civ.*, cit., 49, nota 4, in cui si legge che, in riferimento all'art. 1367 c.c., «il legislatore vuole che il negozio abbia qualche effetto, non il massimo effetto; insomma non si preoccupa della misura». In senso contrario, v. anche L. Bigliuzzi Geri, *Il testamento*, cit., 90.

(60) Cos  , E. Perego, *Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti*, cit., 554. Cfr. anche, *supra*,    2.

(61) In giurisprudenza, applica correttamente il principio, di recente, Cass. 14 ottobre 2013, n. 23278, cit., la quale afferma che pu   ritenersi violato l'art. 1367 c.c., laddove il giudice di merito, «dopo aver definito illeggibile una disposizione testamentaria, in realt   suscettibile di interpretazioni alternative, opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante». Nella specie l'alternativa si poneva tra la lettura di una disposizione testamentaria in termini di sostituzione fedecommissoria, nulla, ed una clausola *si sine liberis decesserit*, valida. La pronunzia riferita, in modo condivisibile, ha rammentato che «tale

clausola    valida solo quando ha tutti i caratteri di una vera e propria condizione, risolutiva rispetto al primo istituito e sospensiva nei confronti del secondo, mentre essa    nulla quando viene impiegata per mascherare una sostituzione fedecommissoria vietata dalla legge, occorrendo quindi al riguardo un accertamento caso per caso, sulla base della volont   del testatore e delle particolari circostanze e modalit   della disposizione». Accertamento, quest'ultimo, da compiersi sul piano del fatto, sicch   lo stesso si sottrae al sindacato di legittimit  , ove sorretto da congrua e corretta motivazione (cos  , in riferimento al medesimo caso concreto, Cass. 5 novembre 1973, n. 2874, in *Banche dati giuridiche* pluris).

(62) Cos  , G. Bonilini, voce *Testamento*, cit., 371. Nel medesimo senso, v.: G. Giampiccolo, *Il contenuto atipico del testamento*, cit., 172; F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., 236, «il principio generale della conservazione del negozio assume lo speciale significato del rispetto della volont   del testatore, non contro, ma certamente oltre la dichiarazione testamentaria».

(63) Cos  , A. Trabucchi, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volont  *, cit., 706.

vertire il senso oggettivo, letterale, della disposizione medesima.

Un argomento ulteriore, inoltre, potrebbe trarsi dalla necessità di precludere una interpretazione integrativa della disposizione, ovverosia volta a riannodarvi significati, che risultassero avulsi rispetto al tenore complessivo dell'atto.

Il principio, secondo il quale all'interprete è consentito di ricercare la volontà concreta del disponente, tuttavia, pare rivolto a suggerire l'accoglimento della seconda, tra le impostazioni menzionate, con riferimento al caso di specie.

Non va negato che anche dati oggettivi abbiano contribuito a corroborare la tesi accolta, dapprima, dalla Corte di appello e, successivamente, dalla Cassazione (64). L'elemento dirimente, non di meno, pare essere stato l'osservazione della personalità del *de cuius*, che ha permesso di evitare una mera presunzione di esistenza di una volontà diretta ad

attribuire beni non espressamente menzionati nella scheda, rendendo possibile, piuttosto, la dissipazione delle ambiguità semantiche di una disposizione oggettivamente ermetica, ma ben delineata proprio dal punto di vista soggettivo. La lettura più permissiva, in sostanza, ha condiviso la ricostruzione di una volontà «reale» del testatore, non già di una intenzione meramente «presunta» (65), ovverosia volta a integrare eventuali lacune della disposizione, rispetto al complesso di beni costituenti il patrimonio del disponente. Di fronte allo stesso, infatti, la disposizione risultava pienamente compatibile con più di un significato: ne è conseguita, pertanto, la legittimazione del riferimento a indici probatori extra-testuali, movendo dal testo, sempre al fine di ritornarvi, in ragione della sua chiarificazione, giusta il reale intendimento di colui, il quale abbia disposto a causa di morte.

(64) La pronuncia in commento non ha mancato di rilevare che l'intero complesso immobiliare risultava «recintato e ben definito lungo tutti i confini». Ma a codesta osservazione il giudice ha opportunamente soggiunto che un uomo della cultura del *de cuius* non poteva non avere piena consapevolezza di attribuire, mediante tale disposizione, tutte le pertinenze relative alla villa, ed anche l'appezzamento di terreno retrostante la stessa, adibito a frutteto e vigneto, e «delimitato da un sostanzialmente unico muro perimetrale».

(65) Il punto più delicato, della motivazione resa dal giudice, è palesato dall'affermazione svolta dalla Corte di Appello, e condivisa dalla Suprema Corte, giusta la quale, il testatore

«che conosceva il compendio immobiliare meglio di chiunque altro, poiché vi aveva vissuto a lungo, ove avesse voluto effettivamente beneficiare il nipote nel senso asserito in citazione, avrebbe espressamente menzionato nel testamento le particelle» corrispondenti ai terreni oggetto della controversia. A fugare il dubbio che la ricostruzione offerta dal Giudice di Appello, e condivisa dalla Corte di Cassazione, si incentri su una mera presunzione di volontà, sovviene l'osservazione della personalità del testatore e di tutti gli indici soggettivi, che hanno deposto a favore della lettura più ampia della disposizione affidata alla scheda testamentaria, oggetto della controversia.